

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1984
«Regolamentazione delle attività consentite nelle riserve naturali dello Stato istituite su demani comunali».

(G.U. 27 marzo 1985, n. 74)

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;
visto il decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;
visto il decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

considerato che sulle riserve naturali statali costituite su demanio di proprietà comunale previo parere ed assenso delle regioni e dei comuni interessati esistono diritti di uso e consuetudine tutelati anche a norma di legge e che comunque vanno salvaguardati compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale e con le finalità proprie delle riserve naturali medesime;

considerato, altresì, che lo sviluppo del turismo naturalistico costituisce, nei limiti in cui non provoca danni agli ecosistemi naturali, un utile strumento di divulgazione e promozione della conoscenza naturalistica e di educazione ecologica, oltreché importante mezzo per l'incremento dell'economia locale;

visto che i provvedimenti costitutivi delle riserve naturali statali affidano al ministero dell'agricoltura i compiti di vigilanza per quanto concerne la tutela della fauna e del relativo habitat, nonché la gestione del territorio;

ritenuto pertanto di dover regolamentare le norme di accesso e uso dei territori di proprietà comunale costituiti in riserve naturali dello Stato al fine di salvaguardare i diritti e gli usi delle popolazioni residenti e di promuovere una più stabile ed incisiva educazione al rispetto dell'ambiente;

Decreta

Art. 1. — L'accesso alle riserve naturali dello Stato, costituite su demanio di proprietà comunale, è libero per i residenti nel comune interessato nonché per i visitatori di altri comuni singoli od in piccoli gruppi.

L'ufficio incaricato della gestione e della vigilanza tuttavia, può, per motivi di tutela naturalistica, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, stabilire il divieto di accesso in determinate zone o in determinati periodi nonché l'accesso lungo percorsi predeterminati o comunque ogni modalità di accesso ritenuta opportuna ai fini della gestione delle riserve.

Per gruppi numerosi o comitive, l'accesso è consentito sempre lungo itinerari prestabiliti a seguito di autorizzazione rilasciata dall'ufficio incaricato della gestione e della vigilanza sulla base di apposite modalità stabilite d'intesa tra le amministrazioni comunali interessate e detto ufficio.

Art. 2. — Le amministrazioni comunali interessate dispongono, secondo gli usi e i diritti locali in ordine alla raccolta della legna secca a terra nelle zone boscate, nei limiti delle vigenti prescrizioni di legge nonché, qualora particolari esigenze di tutela naturalistica lo richiedano, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'ufficio di gestione e di vigilanza d'intesa con le amministrazioni comunali interessate.

Art. 3. — Le amministrazioni comunali interessate dispongo-

no, secondo gli usi e i diritti locali, nonché secondo eventuali prescrizioni concordate con l'ufficio di gestione e vigilanza, dell'uso dei pascoli, nel rispetto delle normative vigenti anche per quanto concerne i limiti di carico pascolativo ammesso e secondo apposito disciplinare con il quale tra l'altro è fatto obbligo ai concessionari del rispetto delle norme particolari vigenti nella riserva naturale. Potranno inoltre essere concordate, tra le amministrazioni comunali interessate e gli uffici responsabili della gestione delle riserve, eventuali zone dalle quali escludere il pascolo stesso, per motivi di tutela ambientale, oppure per consentire, attraverso la rotazione, il miglioramento del cotico erboso. Non è consentito agli allevatori ed ai pastori l'accesso e la permanenza nelle riserve con armi di alcun genere.

Art. 4. — Le amministrazioni comunali interessate dispongono, se del caso, e comunque nel rispetto delle normative vigenti, interventi culturali di miglioramento soprassuolo boschivo, anche al fine di soddisfare il diritto di legnatico delle popolazioni residenti, previo parere dell'ufficio incaricato della gestione e della vigilanza, il quale predisporrà adeguata istruttoria tecnico-naturalistico-economica. Detto ufficio inoltre potrà, di intesa con le amministrazioni comunali interessate, stabilire specifiche modalità di intervento al fine di garantire la conservazione di ambienti o formazioni di speciale significato.

Art. 5. — I piani di gestione faunistica, se necessari, per migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio faunistico delle riserve naturali di cui trattasi e per garantire l'equilibrio biologico, possono essere elaborati dagli uffici responsabili della gestione e della vigilanza delle riserve naturali d'intesa e con la partecipazione delle amministrazioni comunali competenti e con il consenso eventuale delle associazioni interessate alla gestione faunistica presenti nei territori comunali in cui ricade la riserva, nel rispetto della normativa vigente.